

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 2814**

"Conversione in legge del
decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, recante disposizioni
urgenti per la stabilizzazione
finanziaria"

Vol. II - Le novelle

Tomo 3 (artt. 26-39)

luglio 2011
n. 301/II - Tomo 3



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci _3788

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2814

"Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"

Vol. II - Le novelle

Tomo 3 (artt. 26-39)

luglio 2011

n. 301/II - Tomo 3

AVVERTENZA

Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 dello stesso 6 luglio, è stato presentato per la conversione il giorno medesimo al Senato (Atto Senato 2814) ed è stato assegnato il giorno successivo per l’esame in sede referente alla Commissione Bilancio, previ pareri di tutte le altre Commissioni permanenti, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Questo *dossier*, che illustra il testo del decreto-legge, è così articolato:

- volume I: sintesi e schede di lettura illustrative dell'articolato;
- volume II: testi a fronte delle novelle alla legislazione vigente. Esso comprende:
 - tomo 1: novelle disposte dal Titolo I – Capi I-IV (artt. 6-22);
 - tomo 2: novelle disposte dal Titolo I – Capo V (artt. 23-25);
 - tomo 3: novelle disposte dal Titolo II (artt. 26-39);
 - tomo 4: indice delle leggi modificate, ordinate cronologicamente e per disposizione modificante;
- volume III: indice per materia del decreto-legge.

INDICE

TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO	9
Articolo 27 ¹ <i>(Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità)</i>	
Comma 7	11
Articolo 28 <i>(Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti)</i>	
Comma 9	13
Articolo 29 <i>(Liberalizzazione del collocamento e dei servizi)</i>	
Comma 1	15
Articolo 32 <i>(Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture)</i>	
Comma 12	23
Articolo 33 <i>(Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare)</i>	
Comma 2	25
Comma 6	27
Articolo 34 <i>(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327)</i>	
Comma 1	31
Articolo 35 <i>(Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia)</i>	
Comma 5	35
Comma 6	39
Comma 8	43
Articolo 36 <i>(Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.)</i>	
Comma 10	45

¹ L'articolo 26 del decreto-legge non contiene novelle alle leggi vigenti.

Articolo 37

(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)

Comma 6 lett. a).....	47
Comma 6, lett. b)	49
Comma 6, lett. c), d), e)	51
Comma 6, lett. f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t)	55
Comma 6, lett. u)	61
Comma 6, lett. v)	63
Comma 6, lett. z).....	65
Comma 6, lett. aa).....	67
Comma 6, lett. bb)	69
Comma 6, lett. cc).....	71
Comma 8.....	73
Comma 9.....	75
Comma 18, lett. a).....	77
Comma 18, lett. b)	79

Articolo 38

(Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale)

Comma 1, lett. b) n. 1	81
Comma 1, lett. b) n. 2	85
Comma 1, lett. c).....	87
Comma 1, lett. d)	89
Comma 4.....	93
Comma 5.....	95
Comma 7.....	97

Articolo 39

(Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria)

Comma 2, lett. a).....	99
Comma 2, lett. b)	101
Comma 2, lett. c).....	103
Comma 2, lett. d)	107
Comma 2, lett. e).....	109
Comma 2, lett. f).....	111
Comma 2, lett. g)	113
Comma 8, lett. a).....	117
Comma 9.....	119
Comma 14, lett. b)	123

Articolo 37

(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)

Comma 6 lett. a)

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
PARTE II <i>Voci di spesa</i> TITOLO I <i>Contributo unificato nel processo civile e amministrativo</i>	PARTE II <i>Voci di spesa</i> TITOLO I <i>Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario</i>

Articolo 37

(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)

Comma 6, lett. b)

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 9	
<i>Contributo unificato</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.</p>	<p>1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.</p>
	<p>1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1 lettera a) e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.</p>

Articolo 37

(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)

Comma 6, lett. c), d), e)

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 10 <i>Esenzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio , il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.	1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.	2. <i>Identico.</i>
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.	3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
4. [Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500.]*	

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 10 <i>Esenzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p><i>* Comma prima modificato dall'art. 1-ter, D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e dal comma 306 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e, successivamente, abrogato dal numero 1) della lettera b) del comma 212 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2 della medesima L. 23 dicembre 2009, n. 191.</i></p>	
<p>5. [Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione]*</p> <p><i>* Comma abrogato dal numero 1) della lettera b) del comma 212 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2.</i></p>	
<p>6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>
<p>6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle</p>	<p>6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in</p>

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 10 <i>Esenzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.	cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato.

Articolo 37

(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)

Comma 6, lett. f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t)

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 13 <i>Importi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:</p> <p>a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro;</p>	<p>1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:</p> <p>a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1 dicembre 1970, n. 898;</p>
<p>b) euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;</p>	<p>b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;</p>
<p>c) euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;</p>	<p>c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 13	
<i>Importi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
d) euro 374 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;	d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 550 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;	e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 880 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;	f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000.	g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 220. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 132.	2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242 . Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37 . Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146 .
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.	2-bis. <i>Identico.</i>
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a	3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 13	
<i>Importi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.	decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
	3. bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.
4. [Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30].*	
* <i>Comma abrogato dal numero 3) della lettera c) del comma 212 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2.</i>	
5. Per la procedura fallimentare, che è	5. Per la procedura fallimentare, che è la

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 13	
<i>Importi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.	procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740 .
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).	6. <i>Identico</i> .
6- <i>bis</i> . Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 250; per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo amministrativo, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso	6- <i>bis</i> . Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi: a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.; b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 13	
<i>Importi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.</p>	<p>contributo dovuto è di euro 1.500;</p> <p>d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000;</p> <p>e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600.</p> <p>I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.</p> <p>Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.</p>
<p>6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6- bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.</p>	<p><i>Abrogato (con decorrenza 1 gennaio 2012)⁵</i></p>

⁵ L'abrogazione è disposta dal comma 14 dell'articolo 37 del presente decreto legge

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 13	
<i>Importi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p>6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:</p> <p>a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;</p> <p>b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;</p> <p>c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;</p> <p>d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;</p> <p>e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;</p> <p>f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.</p>

Articolo 37

(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)

Comma 6, lett. u)

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 14	
<i>Obbligo di pagamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.	1. <i>Identico.</i>
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.	2. <i>Identico.</i>
3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.	3. <i>Identico.</i>
	3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 14 <i>Obbligo di pagamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Articolo 37

(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)

Comma 6, lett. v)

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 18	
<i>Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.</p>	<p>1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.</p>
<p>2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Articolo 37

(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)

Comma 6, lett. z)

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 131	
<i>Effetti dell'ammissione al patrocinio</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.	1. <i>Identico.</i>
2. Sono spese prenotate a debito: <i>a)</i> il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;	2. Sono spese prenotate a debito: <i>a)</i> il contributo unificato nel processo civile amministrativo e nel processo tributario ;
<i>b)</i> l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario ;	<i>b)</i> l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;
<i>c)</i> le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;	<i>c)</i> <i>identica</i> ;
<i>d)</i> l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;	<i>d)</i> <i>identica</i> ;

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 131	
<i>Effetti dell'ammissione al patrocinio</i>	
Testo previgente	Testo modificato
e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;	e) <i>identica</i> ;
f) i diritti di copia.	f) <i>identica</i> ;
(...)	(....)

Articolo 37

(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)

Comma 6, lett. aa)

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 158	
<i>Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:</p> <p>a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;</p>	<p>1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:</p> <p>a) il contributo unificato nel processo civile amministrativo e nel processo tributario;</p>
<p>b) l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario;</p>	<p>b) l'imposta di bollo nel processo contabile;</p>
<p>c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;</p>	<p>c) <i>identica</i>;</p>
<p>d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;</p>	<p>d) <i>identica</i>;</p>
<p>e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.</p>	<p>e) <i>identica</i>.</p>
<p>2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di</p>	<p>2. <i>Identico</i>.</p>

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 158	
<i>Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse</i>	
Testo previgente	Testo modificato
spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.	
3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.	3. <i>Identico.</i>

Articolo 37

(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)

Comma 6, lett. bb)

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
TITOLO III <i>Pagamento delle spese a carico dei privati</i> Capo I <i>Pagamento del contributo unificato nel processo civile e amministrativo</i>	TITOLO III <i>Pagamento delle spese a carico dei privati</i> Capo I <i>Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario</i>

Articolo 37

(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)

Comma 6, lett. cc)

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 260 <i>Imposta di bollo</i> 1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario.	<i>Abrogato</i>

Articolo 37

(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)

Comma 8

Legge 2 aprile 1958, n. 319	
<i>Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro</i>	
Articolo unico	
Testo previgente	Testo modificato
<p>Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.</p> <p>Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.</p> <p>[Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018].*</p> <p>[Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste</p>	<p>Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.</p> <p>Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.</p> <p>[Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018].</p>

Legge 2 aprile 1958, n. 319	
<i>Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro</i>	
Articolo unico	
Testo previgente	Testo modificato
<p>a carico dell'erario].*</p> <p><i>*Comma abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.</i></p>	
<p>Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile.</p>	<p>Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.</p>

Articolo 37

(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)

Comma 9

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie</i>	
Articolo 2	
<i>Proroghe onerose di termini</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
4-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all' articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all' articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)

Articolo 37

(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)

Comma 18, lett. a)

<i>Codice penale</i>	
Articolo 36	
<i>Pubblicazione della sentenza penale di condanna</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>La sentenza di condanna alla pena di morte⁶ o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.</p> <p>La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.</p> <p>La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.</p> <p>La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del</p>	<p>La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.</p> <p>La sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.</p> <p>La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.</p> <p>La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.</p>

⁶ La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo

<i>Codice penale</i>	
Articolo 36	
<i>Pubblicazione della sentenza penale di condanna</i>	
Testo previgente	Testo modificato
sito del Ministero della giustizia.	

Articolo 37

(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)

Comma 18, lett. b)

<i>Codice di procedura civile</i>	
Articolo 729	
<i>Pubblicazione della sentenza</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e in due giornali indicati nella sentenza stessa. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.</p> <p>Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale.</p>	<p>La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.</p> <p>Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale.</p>

Articolo 38*(Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale)***Comma 1, lett. b) n. 1**

Codice di Procedura Civile <i>Libro II - Del processo di cognizione</i> <i>Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro</i> <i>Capo II - Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;">Articolo 445-bis <i>(Accertamento tecnico preventivo obbligatorio)</i></p> <p>Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile., presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 – bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti l'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e all'articolo 195 codice di procedura.</p>

Codice di Procedura Civile <i>Libro II - Del processo di cognizione</i> <i>Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro</i> <i>Capo II - Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza</i> <i>obbligatorie</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p>L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.</p> <p>La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.</p> <p>Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.</p> <p>In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196 con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti</p>

Codice di Procedura Civile <i>Libro II - Del processo di cognizione</i> <i>Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro</i> <i>Capo II - Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza</i> <i>obbligatorie</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p>competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.</p> <p>Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.</p> <p>Le sentenze pronunciate nei giudizi di cui al comma precedente sono inappellabili.⁷</p>

⁷ Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2012

Articolo 38*(Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale)***Comma 1, lett. b) n. 2**

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie	
Articolo 152 <i>Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di</p>	<p>Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di</p>

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie	
Articolo 152 <i>Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio.	cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tal fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

Articolo 38*(Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale)***Comma 1, lett. c)**

Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223	
<i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.</i>	
Titolo III	
<i>Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi</i>	
Articolo 35	
<i>Misure di contrasto e dell'evasione dell'elusione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(.....)	(.....)
	35 quinquies.
	Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del

Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223	
<i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.</i>	
Titolo III	
<i>Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi</i>	
Articolo 35	
<i>Misure di contrasto e dell'evasione dell'elusione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Articolo 38*(Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale)***Comma 1, lett. d)**

Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639	
<i>Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.</i>	
Articolo 47	
Testo previgente	Testo modificato
<p>Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.</p> <p>Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.</p> <p>Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al</p>	<p>Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.</p> <p>Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.</p> <p>Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639	
<i>Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.</i>	
Articolo 47	
Testo previgente	Testo modificato
<p>precedente comma.</p> <p>Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.</p> <p>L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.</p>	<p>Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.</p> <p>L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.</p> <p>Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.</p>
Articolo 47-bis	
	<p>Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici nonché delle prestazioni della gestione</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 <i>Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.</i>	
Articolo 47	
Testo previgente	Testo modificato
	di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.

Articolo 38*(Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale)***Comma 4**

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Allegato A <i>Disposizioni abrogate ex articolo 24. Anni 1961 -1970</i>	
Testo previgente	Testo modificato
2529 Legge 11 marzo 1970, n. 83 <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli.</i>	<i>Soppressa</i>

Articolo 38*(Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale)***Comma 5**

Regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949	
<i>Modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalità per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;">Articolo 12-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Notifica mediante pubblicazione telematica</i></p> <p>Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.</p>

Articolo 38*(Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale)***Comma 7**

Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203	
<i>Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>	
Articolo 10	
<i>Trasferimento all'INPS di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(....)	(....)
<p>6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.</p>	<p>6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di riceuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal</p>

Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 <i>Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>	
Articolo 10 <i>Trasferimento all'INPS di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.

Articolo 39*(Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria)***Comma 2, lett. a)**

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545	
<i>Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 4	
<i>I giudici delle commissioni tributarie provinciali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:</p> <p><i>a)</i> i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;</p> <p><i>b)</i> i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;</p> <p><i>c)</i> gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;</p> <p><i>d)</i> coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;</p> <p><i>e)</i> coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno</p>	<p>1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:</p> <p><i>a)</i> i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;</p> <p><i>b)</i> i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;</p> <p><i>c)</i> gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;</p> <p><i>d)</i> coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;</p> <p><i>e)</i> coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno</p>

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545	
<i>Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 4	
<i>I giudici delle commissioni tributarie provinciali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili;</p> <p>f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attività;</p> <p>g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;</p> <p>h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 5;</p> <p>i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;</p> <p>l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.</p>	<p>dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili;</p> <p>f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attività;</p> <p>g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;</p> <p>h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 5;</p> <p>i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;</p> <p>l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.</p>

Articolo 39*(Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria)***Comma 2, lett. b)**

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545	
<i>Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 5	
<i>I giudici delle commissioni tributarie regionali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. I giudici delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra:</p> <p><i>a)</i> i magistrati ordinari, amministrativi e militari, in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;</p> <p><i>b)</i> i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo;</p> <p><i>c)</i> i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree;</p> <p><i>d)</i> gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;</p> <p><i>e)</i> gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati</p>	<p>1. I giudici delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra:</p> <p><i>a)</i> i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;</p> <p><i>b)</i> i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo;</p> <p><i>c)</i> i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree;</p> <p><i>d)</i> gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;</p> <p><i>e)</i> gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico</p>

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545	
<i>Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 5	
<i>I giudici delle commissioni tributarie regionali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio;</p> <p><i>f)</i> i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;</p> <p><i>g)</i> coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera <i>f)</i> o dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato attività di amministratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori di conti.</p>	<p>dopo almeno sette anni di servizio;</p> <p><i>f)</i> i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;</p> <p><i>g)</i> coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera <i>f)</i> o dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato attività di amministratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori di conti.</p>

Articolo 39*(Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria)***Comma 2, lett. c)**

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545	
<i>Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 8 <i>Incompatibilità</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:	1. <i>Identico.</i>
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;	a) <i>identica;</i>
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi);	b) <i>identica;</i>
c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;	c) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545	
<i>Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 8 <i>Incompatibilità</i>	
Testo previgente	Testo modificato
d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;	d) <i>identica</i> ;
e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;	e) <i>identica</i> ;
f) gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146 ;	f) <i>abrogata</i> ;
g) i prefetti;	g) <i>identica</i> ;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;	h) <i>identica</i> ;
i) a decorrere dal 1° ottobre 2001 , coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario ;	i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario , di contribuenti singoli o di associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori ;
l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;	l) <i>identica</i> ;
m) coloro che sono coniugi o parenti	m) <i>abrogata</i> ;

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545	
<i>Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 8 <i>Incompatibilità</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione.</p>	
	<p><i>m-bis</i>) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.</p>
	<p><i>1-bis.</i> Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera <i>i</i>) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera <i>i</i>) nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale</p>

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 <i>Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 8 <i>Incompatibilità</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	ovvero nelle regioni con essa confinanti.
2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.	2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi , nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.
3. Nessuno può essere componente di più commissioni tributarie.	3. <i>Identico.</i>
4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.	4. <i>Identico.</i>

Articolo 39*(Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria)***Comma 2, lett. d)**

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545	
<i>Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 9	
<i>Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. I componenti delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del consiglio di presidenza, secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2.	<i>1. Identico.</i>
2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.	<i>2. Identico.</i>
	2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli Avvocati dello Stato, a riposo.

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545	
<i>Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 9	
<i>Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie</i>	
Testo previgente	Testo modificato
3. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'art. 8.	<i>3. Identico.</i>
4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 è fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella tabella E e sulla base della documentazione allegata alla comunicazione di disponibilità all'incarico.	<i>4. Identico.</i>
5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2.	<i>5. Identico.</i>
6. La esclusione dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, è fatta con decreto del Ministro delle finanze, su conforme deliberazione del consiglio di presidenza.	<i>6. Identico.</i>

Articolo 39*(Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria)***Comma 2, lett. e)**

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545	
<i>Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 15	
<i>Vigilanza e sanzioni disciplinari</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sull'andamento dei servizi di segreteria . Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attività delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.	1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti. Il presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.
(.....)	(.....)

Articolo 39*(Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria)***Comma 2, lett. f)**

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545	
<i>Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Capo III	
<i>Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria</i>	
Articolo 17	
<i>Composizione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze.	<i>1. Identico.</i>
2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni.	<i>2. Identico.</i>
2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti.	2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.
2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in	<i>2-ter. Identico</i>

<p>Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545</p> <p><i>Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i></p>	
<p>Capo III</p> <p><i>Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria</i></p>	
<p>Articolo 17</p> <p><i>Composizione</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, nè alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.</p>	
<p>3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili.</p>	<p><i>3. Identico.</i></p>

Articolo 39*(Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria)***Comma 2, lett. g)**

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545	
<i>Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 24 <i>Attribuzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Il consiglio di presidenza:	<i>1. Identica;</i>
<i>a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;</i>	<i>a) identica;</i>
<i>b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;</i>	<i>b) identica;</i>
<i>c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie;</i>	<i>c) identica;</i>
<i>d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;</i>	<i>d) identica;</i>
<i>e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata delle commissioni;</i>	<i>e) identica;</i>
<i>f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;</i>	<i>f) identica;</i>

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545	
<i>Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 24 <i>Attribuzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni;	<i>g) identica;</i>
<i>h) promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari;</i>	<i>h) identica;</i>
<i>i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;</i>	<i>i) identica;</i>
<i>l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;</i>	<i>l) identica;</i>
<i>m) esprime parere sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi ai componenti delle commissioni tributarie di cui all'art. 13;</i>	m) esprime parere sul decreto di cui all'art. 13, comma 1;
<i>m-bis) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;</i>	<i>m-bis) identica;</i>
<i>n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.</i>	<i>n) identica.</i>
2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni	2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle commissioni

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 <i>Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 24 <i>Attribuzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.	tributarie e può disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

Articolo 39*(Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria)***Comma 8, lett. a)**

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546	
<i>Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 16	
<i>Comunicazioni e notificazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso. Le comunicazioni all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della commissione tributaria. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma seguente.</p>	<p>1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso. Le comunicazioni all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della commissione tributaria. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.</p>
	<p>1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'uso della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto</p>

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546	
<i>Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 16	
<i>Comunicazioni e notificazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17.	<i>2. Identico.</i>
(.....)	(.....)

Articolo 39*(Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria)***Comma 9**

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 <i>Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;">Articolo 17-bis <i>(Il reclamo e la mediazione)</i></p> <p>1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48.</p> <p>2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.</p> <p>3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.</p> <p>4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.</p> <p>5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.</p> <p>6. Per il procedimento si applicano le</p>

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546	
<i>Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p>disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto compatibili.</p> <p>7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.</p> <p>8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili.</p> <p>9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.</p> <p>10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento</p>

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 <i>Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.

Articolo 39*(Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria)***Comma 14, lett. b)**

Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5	
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>	
Articolo 8-quinquies <i>Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.	<i>1. Identico.</i>
2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo , nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza.	2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione.
(.....)	(.....)

Ultimi dossier del Servizio Studi

296	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2612 "Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario"
297	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2729 "Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale"
298	Testo a fronte	Disegni di legge che disciplinano prospezioni, canoni ed aliquote per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare (Atti Senato nn. 2267, 1507, 1920 e 1998)
299/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. I
299/II Tomo I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II - Le novelle Tomo I (artt. 1-5)
299/II Tomo II	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II - Le novelle Tomo II (artt. 6-10)
299/II Tomo III	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II - Le novelle Tomo III - Indice delle leggi modificate
300	Schede di lettura	Atto del Governo n. 367 "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006"
301/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. I - Schede di lettura
301/II Tomo 1	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 1 (artt. 6-22)
301/II Tomo 2	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 2 (artt. 23-25)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".